

**DELIBERAZIONE 5 APRILE 2018  
206/2018/S/GAS**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN  
MATERIA DI MISURA DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1013<sup>a</sup> riunione del 5 aprile 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2003, 75/03 di approvazione del codice di rete del servizio di trasporto, predisposto dalla società Snam Rete Gas S.p.a., come successivamente modificato e integrato (di seguito: codice di rete di trasporto);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, 108/06, recante "Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni 29 luglio 2004, n. 138/04 e 29 settembre 2004, 168/04 e approvazione del codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas";
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, recante "Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUVG): approvazione della parte II "regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG). Disposizioni transitorie per l'anno 2009";

- l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09, recante "Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013" (di seguito: RMTG);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2011, VIS 12/11 (di seguito: deliberazione VIS 12/11);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2011, VIS 97/11 (di seguito: deliberazione VIS 97/11);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 431/2012/S/gas (di seguito: deliberazione 431/2012/S/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 4 luglio 2013, 292/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 292/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2015, 332/2015/S/gas (di seguito: deliberazione 332/2015/S/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2017, 853/2017/S/gas (di seguito: deliberazione 853/2017/S/gas);
- il parere del Consiglio di Stato, Sezione III, del 7 dicembre 2010, 5388.

**FATTO:**

1. Con nota 9 novembre 2010 (acquisita con prot. Autorità 37073) la Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a. (di seguito: S.I.DI.Gas o distributore) ha segnalato all'Autorità e a Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: SRG o società) una serie di anomalie riscontrate per il periodo 2003-2009 nello svolgimento, da parte di quest'ultima, dell'attività di misurazione del gas transitato attraverso 45 impianti di regolazione e misura (di seguito: impianti o cabine REMI) identificati nella medesima nota.
2. Pertanto, con nota 4 marzo 2011 (prot. Autorità 6436), gli uffici dell'Autorità hanno chiesto a SRG di fornire alcuni chiarimenti in ordine alle anomalie denunciate da S.I.DI.Gas; chiarimenti resi da SRG con nota 31 marzo 2011 (acquisita con prot. Autorità 9080) in cui la società ha dichiarato di aver sempre rispettato le previsioni del codice di rete di trasporto e di non aver adempiuto all'obbligo di concordare con S.I.DI.Gas soluzioni e criteri ritenuti più idonei per rilevare i volumi di gas transitati presso gli impianti di misura in gestione a quest'ultima (come previsto dall'ultimo capoverso del paragrafo 3.1 dell'Allegato "Misura del gas" al capitolo 10 del codice di rete di trasporto), a causa della negligenza del distributore in ordine alla manutenzione degli impianti REMI. Con la medesima nota SRG ha, altresì, segnalato all'Autorità la sussistenza, per il periodo gennaio 2003 – gennaio 2011, di continui malfunzionamenti degli impianti REMI, la cui manutenzione era di competenza di S.I.DI.Gas; SRG ha dichiarato

- altresì di aver ripetutamente segnalato tali malfunzionamenti al medesimo distributore.
3. Con successiva nota 29 aprile 2011 (prot. Autorità 11918), gli uffici dell’Autorità hanno formulato un’ulteriore richiesta di chiarimenti in merito al contenuto della citata nota del 31 marzo 2011, avendo cura di precisare che il tenore letterale dell’ultimo capoverso del paragrafo 3.1 dell’Allegato “Misura del gas” al capitolo 10 del codice di rete di trasporto non esclude la sussistenza dell’obbligo ivi previsto (di rilevazione dei volumi di gas) nei casi riconducibili a negligenza o carenza del proprietario/gestore, così come invece sostenuto dalla società di trasporto; la disposizione citata, infatti, si limita a definire un criterio generale, di natura residuale, applicabile “per le casistiche non previste o che si discostano notevolmente da quelle trattate o in caso si verificassero più volte le anomalie riscontrate”, prevedendo che il trasportatore valuti “di volta in volta la soluzione ed i criteri ritenuti più idonei, concordandoli, per quanto possibile, con il Proprietario/gestore”.
  4. Con successiva nota 27 maggio 2011 (acquisita con prot. Autorità 14617), SRG ha quindi confermato di non aver ottemperato, nel caso di specie, all’obbligo di cui all’ultimo capoverso del citato paragrafo 3.1 e di non aver altresì mai provveduto a riverbalizzare i dati di misura calcolati senza l’accordo con il distributore S.I.DI.Gas, così violando la disposizione di cui al paragrafo 6 dell’Allegato A/10 del codice di rete di trasporto.
  5. Pertanto, con deliberazione VIS 97/11, l’Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di SRG (successivamente riunito al procedimento avviato con deliberazione 431/2012/S/gas nei confronti di S.I.DI.Gas), per l’accertamento di violazioni in materia di misura del gas naturale, con riferimento al gas transitato attraverso i citati 45 impianti REMI, di proprietà di S.I.DI.Gas, interessati da prolungati e numerosi malfunzionamenti nel periodo 2003-2009.
  6. In particolare, con il citato avvio, veniva contestata a SRG:
    - la violazione dell’obbligo di cui al citato paragrafo 3.1 dell’Allegato “Misura del gas” al capitolo 10 del codice di rete di trasporto, per non aver concordato con S.I.DI.Gas i criteri per rilevare i volumi di gas transitati presso gli impianti di misura in gestione a quest’ultimo;
    - la violazione dell’obbligo di cui al paragrafo 6 dell’Allegato A/10 del codice di rete di trasporto, per non aver provveduto ad emettere nuovi verbali di misura del gas pur ricorrendone i presupposti, ovvero l’evidenza di errori ed anomalie per taluni periodi e impianti per i quali erano già stati emessi i relativi verbali.
  7. Contestualmente l’Autorità ha formulato una duplice richiesta di informazioni alle società con riferimento ai 45 impianti REMI nella titolarità di S.I.DI.Gas per il periodo 2003-2009 ed in particolare: a SRG è stata richiesta la documentazione attestante l’avvenuta segnalazione a S.I.DI.Gas dei malfunzionamenti e a S.I.DI.Gas le informazioni riguardanti i malfunzionamenti degli impianti REMI nonché le tempistiche del ripristino del corretto funzionamento degli stessi.
  8. Con nota 21 novembre 2011 (acquisita con prot. Autorità 30354), SRG ha chiesto di essere sentita in audizione finale davanti al Collegio nonché di accedere agli atti

- del procedimento, accesso consentito con nota 14 dicembre 2011 (prot. Autorità 32580).
9. Con nota 14 dicembre 2011 (acquisita con prot. Autorità 32626), SRG ha inviato le informazioni e la documentazione richieste con la deliberazione VIS 97/11 e attestanti, in particolare, il malfunzionamento, a quella data, di 25 cabine REMI di proprietà di S.I.DI.Gas.
  10. Con nota 29 dicembre 2011 (acquisita con prot. Autorità 34062) S.I.DI.Gas è intervenuta nel procedimento pendente a carico di SRG, chiedendo di essere sentita in audizione dinanzi al responsabile del procedimento nonché davanti al Collegio. Con successiva nota 14 febbraio 2012 (acquisita con prot. Autorità 4485) la medesima società ha reiterato l'istanza di essere sentita in audizione dinanzi al responsabile del procedimento e, contestualmente, ha trasmesso una memoria difensiva.
  11. Con nota 15 febbraio 2012 (acquisita con prot. Autorità 4554), SRG ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento, cui il responsabile del procedimento ha dato positivo riscontro il 13 marzo 2012 (prot. Autorità 7669).
  12. Con nota 29 febbraio 2012 (acquisita con prot. Autorità 6287) S.I.DI.Gas ha formulato richiesta di accesso ai documenti, assentito con nota del responsabile del procedimento 13 marzo 2012 (prot. Autorità 7670); con la medesima nota ha risposto alla richiesta di informazioni formulata con deliberazione VIS 97/11, rinviando alla memoria difensiva depositata nel mese di novembre 2010 e allegando un nuovo prospetto degli impianti REMI interessati dagli eventi in contestazione.
  13. Con nota 14 marzo 2012 (prot. Autorità 7830) il responsabile del procedimento ha formulato una richiesta di informazioni sia a SRG che a S.I.DI.Gas. In particolare, ha chiesto a SRG informazioni sui 25 impianti REMI malfunzionanti, cui la medesima aveva fatto riferimento nella propria memoria difensiva 14 dicembre 2011 (acquisita con prot. Autorità 32626) e a S.I.DI.Gas di fornire evidenza documentale degli interventi effettuati sui medesimi 25 impianti REMI per provare l'adempimento dell'obbligo di manutenzione. SRG ha risposto alla predetta richiesta di informazioni con nota 3 maggio 2012 (acquisita con prot. Autorità 13516), documentando a quella data il malfunzionamento dei 25 impianti REMI. S.I.DI.Gas non ha mai risposto alla predetta richiesta di informazioni.
  14. In conseguenza delle evidenze e delle dichiarazioni acquisite, l'Autorità, con la deliberazione 431/2012/S/gas, ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di S.I.DI.Gas per l'accertamento di violazioni in materia di misura del gas naturale e ne ha disposto contestualmente la riunione con il procedimento sanzionatorio avviato nei soli confronti di SRG con deliberazione VIS 97/11. In particolare, le contestazioni formulate alla società di distribuzione riguardavano le anomalie e malfunzionamenti che avrebbero interessato le 25 cabine REMI (di cui all'Allegato A alla deliberazione 431/2012/S/gas), nel periodo marzo 2010 - marzo 2012.
  15. Con nota 12 novembre 2012 (acquisita con prot. Autorità 35859) SRG ha presentato nuovamente istanza di essere sentita in audizione dinanzi al responsabile

del procedimento e al Collegio e con nota del 14 novembre 2012 (acquisita con prot. Autorità 36333) ha formulato nuova istanza di accesso, cui il responsabile del procedimento ha dato positivo riscontro il 27 novembre 2012 (prot. Autorità 38356).

16. Con nota 10 dicembre 2012 (prot. Autorità 40120) SRG ha presentato, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com (Regolamento sanzioni), una proposta di impegni, successivamente integrata con note e documentazione 19 novembre 2013 (acquisita con prot. Autorità 36725) e 29 novembre 2013 (acquisita con prot. Autorità 37951). Con tali note, in particolare, SRG ha fornito ulteriori dati e documenti, anche in risposta ai quesiti formulati dal responsabile del procedimento nel corso dell'audizione tenutasi il 14 novembre 2013 presso la sede dell'Autorità, in merito alle circostanze tecniche e di fatto oggetto di contestazione nel procedimento.
17. Con note 1 marzo 2013 (acquisita con prot. Autorità 8392) e 7 giugno 2013 (acquisita con prot. Autorità 21064), SRG ha informato il responsabile del procedimento delle comunicazioni inviate a S.I.DI.Gas in merito all'attività di misura del gas transitato attraverso i citati 45 impianti REMI, per il periodo 2003-2009.
18. Con nota 9 luglio 2013 (acquisita con prot. Autorità 24485) S.I.DI.Gas ha inviato una memoria difensiva.
19. Con nota 29 novembre 2013 (acquisita con prot. Autorità 37951) SRG ha presentato nuova istanza di accesso, riscontrata positivamente dal responsabile del procedimento il 19 dicembre 2013 (prot. Autorità 40309).
20. In data 9 dicembre 2013, si è svolta l'audizione dinanzi al responsabile del procedimento di S.I.DI.Gas. Con note 28 gennaio 2014 (prot. Autorità 2501 e 2502), il responsabile del procedimento ha inviato rispettivamente a S.I.DI.Gas e a SRG due distinte richieste di informazioni in merito agli utenti, ai dati di misura e ai criteri utilizzati per la determinazione dei dati di misura stessi, con riferimento alle 45 cabine REMI di cui alla deliberazione VIS 97/11, per il periodo 2003-2009; in particolare a SRG era stato chiesto di specificare, tra l'altro, cosa intendesse per il criterio del c.d. *forfait*, asseritamente utilizzato per la determinazione dei dati di misura del gas transitato presso ciascun punto di riconsegna e in quali casi fosse stato applicato.
21. Con nota 27 febbraio 2014 (acquisita con prot. Autorità 5820), la società ha dato riscontro a detta richiesta, individuando, per ogni singola cabina REMI e per ogni mese del periodo 2003-2009, i casi di applicazione del criterio del forfait (per un totale di 207 casi); dall'analisi della documentazione allegata alla citata nota si evince che con la dicitura "*a forfait*" SRG intendeva una verbalizzazione effettuata nei casi di "*indisponibilità contatore (misura volumetrica) o di registrazioni della portata (impianti venturimetrici)*" – tenuto conto dei dati storici disponibili – sulla base delle previsioni di cui alla lettere a), b) e di cui all'ultimo capoverso (c.d. "altri casi") del paragrafo 3.1. dell'allegato "Misura del gas" cap. 10, del codice di rete di trasporto.

22. Con nota 1 agosto 2014 (prot. Autorità 21795), il responsabile del procedimento – anche a seguito dell’analisi della documentazione trasmessa con la citata nota del 27 febbraio 2014 – ha inviato a SRG una richiesta di chiarimenti e precisazioni; in particolare era stato chiesto alla società di chiarire le motivazioni sottese all’utilizzo del criterio per la determinazione dei dati di misura di cui alla lettera b) del paragrafo 3.1. dell’allegato “Misura del gas” cap. 10, del codice di rete di trasporto, anche nei casi di malfunzionamento di durata superiore al mese e di chiarire se fossero state intraprese o si intendessero intraprendere attività volte a rideterminare i dati di misura verbalizzati a S.I.DI.Gas in base ad una eventuale non corretta applicazione di tale criterio nei citati casi di malfunzionamento. La società ha ritenuto di non dare riscontro a tale richiesta di chiarimenti.
23. Con deliberazione 332/2015/S/gas la proposta di impegni presentata da SRG, pur se successivamente integrata e chiarita nel suo contenuto, è stata dichiarata inammissibile, con conseguente prosecuzione del procedimento sanzionatorio, in ragione della mancata cessazione delle condotte contestate e dell’inidoneità degli impegni presentati a ripristinare l’assetto degli interessi anteriore alla violazione o ad eliminare, almeno in parte, eventuali conseguenze immediate e dirette delle violazioni contestate.
24. Con note 20 ottobre 2017 (prot. Autorità 34493 e 34495) il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie rispettivamente a SRG e a S.I.DI.Gas.
25. In data 1 marzo 2018 si è svolta l’audizione finale innanzi al Collegio di S.I.DI.Gas e di SRG a seguito della quale quest’ultima ha depositato una memoria difensiva (acquisita con prot. Autorità 7173).
26. Con nota 5 marzo 2018 (acquisita con prot. Autorità 7866) S.I.DI.Gas ha presentato una nuova istanza di accesso alla quale il responsabile del procedimento ha risposto con nota 19 marzo 2018 (prot. Autorità 9622). Con nota 6 marzo 2018 (acquisita con prot. Autorità 8071) SRG ha formulato un’ulteriore istanza di accesso alla quale il responsabile del procedimento ha risposto con nota 19 marzo 2018 (prot. Autorità 9621).
27. Con nota 12 marzo 2018 (acquisita con prot. Autorità 8864), S.I.DI.Gas ha depositato una ulteriore memoria difensiva.

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA:**

##### **CONTESTO NORMATIVO**

28. Il capitolo 10 del codice di rete di trasporto e i relativi allegato “Misura del gas” e allegato 10/A disciplinano l’attività di misura del volume di gas naturale, effettuata presso i punti di immissione e prelievo nella e dalla rete di trasporto. La suddetta attività di misura comprende le attività di installazione, manutenzione e gestione degli strumenti di misura a carico del distributore (c.d. *metering*), nonché le attività di raccolta, validazione e registrazione del dato generato dai predetti strumenti, a carico del trasportatore (c.d. *meter reading*).

29. In particolare il paragrafo 5.2 del capitolo 10 del codice di rete di trasporto dispone inoltre che SRG, in qualità di trasportatore, provveda all'acquisizione, validazione, comunicazione e conservazione dei dati di misura del gas.
30. Il servizio di misura deve essere svolto dal trasportatore in contraddittorio con le altre parti interessate e di conseguenza le attività di misura sono soggette "a constatazione e controllo delle parti interessate" (paragrafo 2 del capitolo 10 del codice di rete di trasporto).
31. Il paragrafo 8 dell'Allegato 10/A al capitolo 10 del codice di rete di trasporto prevede, poi, che il trasportatore "qualora, nell'ambito della propria attività, (...) riscontri anomalie (quali guasti o malfunzionamenti) sugli impianti REMI, ne darà tempestiva comunicazione al proprietario/gestore dell'impianto ed agli utenti interessati".
32. A tal proposito, il paragrafo 3.1 dell'allegato "Misura del gas" al capitolo 10 del codice di rete di trasporto stabilisce i criteri da applicare per rilevare i volumi in caso di anomalie sugli impianti REMI, disponendo, tra l'altro, alla lettera a) che – se nel mese di riscontro dell'anomalia vi sono giorni di misura valida rappresentativi dell'andamento dei prelievi – sia applicata la media giornaliera ai giorni di misura non valida o di mancanza di misura e alla lettera b) che, altrimenti, sia calcolato un coefficiente rappresentativo dell'incremento/decremento dei prelievi da applicare per determinare i volumi mensili dei mesi di mancata misura, moltiplicandolo per i corrispondenti volumi mensili dell'anno precedente; il suddetto coefficiente viene determinato come rapporto tra il m<sup>3</sup>/d medio dei 90 giorni precedenti l'anomalia e il m<sup>3</sup>/d medio dei corrispondenti giorni dell'anno precedente: nel calcolo del m<sup>3</sup>/d medio vengono esclusi i giorni di non prelievo.
33. Al medesimo paragrafo è previsto inoltre che, per casistiche non previste o che si discostano notevolmente da quelle trattate o in caso si verificassero più volte le anomalie sopra indicate, "*Snam Rete Gas S.p.a. valuterà di volta in volta la soluzione ed i criteri ritenuti più idonei, concordandoli, per quanto possibile, con il proprietario/gestore*" (i c.d. altri casi).
34. Il trasportatore è tenuto in ogni caso altresì a conservare traccia informatica e/o cartacea dei dati di misura rilevati presso gli impianti (paragrafo 5.2 del capitolo 10 del codice di rete di trasporto); in particolare, la documentazione e i dati che riguardano la misura del gas comprendono, tra gli altri, il verbale di misura, che certifica il prelievo dell'impianto di regolazione e misura (paragrafo 3 dell'allegato "Misura del gas" al capitolo 10 del codice di rete di trasporto).
35. Il paragrafo 3 dell'allegato "Misura del gas" al capitolo 10 del codice di rete di trasporto stabilisce, inoltre, che SRG deve, in caso di anomalie, malfunzionamenti o guasti, redigere apposito verbale di intervento dove è riportata la descrizione dell'anomalia e le decisioni prese per porvi rimedio.
36. Il successivo paragrafo 6 dell'Allegato A/10 del codice di rete di trasporto prevede infine che "nel caso si renda necessaria l'emissione di un nuovo verbale di misura, dovuta alla constatazione di errori, anomalie riguardanti periodi per i quali siano già stati emessi i relativi verbali, il trasportatore provvede al ricalcolo ed all'invio del nuovo verbale di misura".

### ARGOMENTAZIONI DI SRG

37. La società ha svolto le proprie argomentazioni difensive sia con la citata proposta di impegni del 10 dicembre 2012, così come successivamente integrata dalla nota del 29 novembre 2013, che nel corso delle audizioni tenute dinanzi al responsabile del procedimento il 14 novembre 2013 e dinanzi al Collegio in data 1 marzo 2018, nonché con la risposta alla richiesta di informazioni del 27 febbraio 2014 e con la nota del 1° marzo 2018.
38. In via preliminare, SRG nelle citate argomentazioni difensive ha più volte ribadito di aver sempre rispettato le previsioni del codice di rete di trasporto avendo applicato, a fronte dei numerosi e prolungati malfunzionamenti degli apparati primari di misura che avevano interessato le 45 cabine REMI nel periodo in contestazione e in assenza di elementi alternativi utilizzabili proposti da S.I.DI.Gas, un criterio definito “*a forfait*” in linea con quanto previsto dal paragrafo 3.1, lett. a), lett. b) e ultimo capoverso dell’allegato “Misura del gas” al capitolo 10 del codice di rete di trasporto.
39. Con le note del 19 e del 29 novembre 2013 SRG ha specificato:
- per quante delle 45 cabine REMI in contestazione, in quali periodi e per quanto tempo ha fatto uso del suddetto criterio c.d. *a forfait*, dando puntuale evidenza altresì delle segnalazioni dei malfunzionamenti inviate a S.I.DI.Gas;
  - con riferimento ai 45 impianti in contestazione, i quantitativi di gas riconsegnati interessati dall’applicazione del criterio del *forfait*, “*riconducibili a impianti per i quali risulta indisponibile per periodi superiori al mese sia la misura primaria che la misura di riserva*” con “*applicazione del criterio previsto dal paragrafo 3.1 lett. b) del Codice di Rete – Allegato Misura del gas (ovvero il criterio del “forfait”)*”.
40. Con la citata nota del 27 febbraio 2014, SRG ha successivamente chiarito le circostanze e modalità di applicazione del criterio del *forfait*, in risposta alla richiesta di informazioni formulata dal responsabile del procedimento con nota del 28 gennaio 2014; e con la nota del 1° marzo 2018 ha contestato le conclusioni delle risultanze istruttorie in merito alla correttezza delle modalità di applicazione di tale criterio. In particolare, SRG ha sostenuto che il criterio previsto dal paragrafo 3.1. lett. b) dell’Allegato “Misura del gas” al codice di rete di trasporto trova applicazione anche in casi di malfunzionamenti di durata superiore ai 90 giorni mancando nella norma l’indicazione di un termine massimo. A supporto della propria tesi ha richiamato il penultimo capoverso del citato paragrafo 3.1 il quale dispone che “*Se il periodo di mancata misura perdura nel tempo per più di un mese o oltre, le quantità che verranno forfezzate e verbalizzate avranno incertezze sempre maggiori*”. Inoltre a conferma della correttezza della propria condotta ha rilevato che, nonostante l’applicazione del citato criterio ai casi di malfunzionamento superiori ai 90 giorni, le criticità contestate dall’Autorità nel presente procedimento sanzionatorio sono state alquanto limitate. Per di più, SRG ha sostenuto che la facoltà (e non l’obbligo) di individuare soluzioni alternative idonee al caso specifico rappresenterebbe un’*extrema ratio* da attuarsi “*per*



*casistiche non previste o che si discostano notevolmente da quelle trattate o in caso si verificassero più volte le anomalie”.*

41. In occasione della presentazione della proposta di impegni e nel corso dell’audizione dinanzi al responsabile del procedimento, SRG ha, inoltre, dichiarato di essersi sempre resa *“disponibile a valutare gli elementi tecnici presentati dal distributore al fine di individuare criteri più idonei per procedere, se del caso, ad una riverbalizzazione”*, come previsto dal paragrafo 6 dell’Allegato A/10 del codice di rete di trasporto. A tal fine, infatti, ha dichiarato di aver incontrato i rappresentanti della stessa S.I.DI.Gas in data 19 aprile 2011 per valutare compiutamente gli elementi tecnici a supporto della contestazione dei dati di misura verbalizzati dalla medesima. Tuttavia gli elementi presentati all’attenzione di SRG consistevano essenzialmente in misure dei consumi effettuate direttamente da S.I.DI.Gas presso i punti di riconsegna (di seguito: PDR) delle reti di distribuzione da essa gestite, ma che *“non potendo conoscere (i) la consistenza impiantistica, (ii) le condizioni di esercizio delle reti di distribuzione in questione, (iii) i consumi dell’utenza da esse servite e considerato il persistere delle anomalie su alcuni REMI per periodi prolungati, per Snam Rete Gas non è stato possibile riscontrare oggettivamente gli elementi presentati da S.I.DI.Gas e conseguentemente concordare con quest’ultima soluzioni idonee alternative a quelle previste in tali casi (applicazione del forfait nei casi di assenza di apparati di riserva ai sensi del Cap. 10 paragrafo 3.1 comma b) dell’Allegato “misura del gas”; correzione unità contatore con pressione e temperatura rilevati in campo dall’operatore ai sensi del Cap. 10 paragrafo 4.1.1 dell’Allegato Misura del gas)”*.
42. Con la nota del 29 novembre 2013, SRG ha, altresì, ribadito l’impossibilità di utilizzare i dati forniti dalla medesima S.I.DI.Gas (dati misurati presso i PDR), ai sensi dell’ultimo capoverso del punto 3.1 dell’Allegato “Misura del gas” al codice di rete di trasporto, poiché non potevano essere considerati *“univocamente relazionabili al gas transitato”*.
43. Con la memoria del 1° marzo 2018, la società ha, altresì, sostenuto di non aver provveduto ad una riverbalizzazione dei dati di misura in quanto le verifiche effettuate sui dati di misura a seguito della richiesta avanzata da S.I.DI.Gas non avevano evidenziato la fondatezza della richiesta stessa (come richiesto dal paragrafo 6 dell’Allegato 10/A del codice di rete di trasporto). In particolare, SRG riconduce la non fondatezza della richiesta del distributore alla circostanza che essa si fondava sui dati di prelievo a valle che non sarebbero risultati attendibili per una serie di elementi quali *“l’assetto della rete di distribuzione e le condizioni di esercizio di detta infrastruttura [...], l’eventuale esistenza di perdite o prelievi abusivi [...], nonché la frequenza della misurazioni e l’incidenza di stime anche in relazione ai dati misurati presso la rete di distribuzione”*.
44. SRG ha, altresì, più volte rilevato di aver cercato ripetutamente, ma senza successo, una soluzione concordata con S.I.DI.Gas.
45. Con la summenzionata nota del 1° marzo 2018, la società ha rilevato una serie di circostanze che l’Autorità dovrebbe considerare per la quantificazione della sanzione. Con riferimento al profilo della gravità, infatti, SRG ha chiesto che le

dimensioni dell'operatore non vengano assunte – così come nelle risultanze istruttorie – quali aggravante ma come attenuante, in considerazione del fatto che *“l'estensione della rete comporta la moltiplicazione delle attività da svolgersi con la conseguente maggiore probabilità di incorrere in situazioni quale quella verificatasi nel caso di specie”* e che al *“2010 erano interconnessi (alla propria rete di trasporto) indicativamente 7.000 punti di riconsegna di cui 3.700 alla rete di distribuzione”*. In relazione al medesimo profilo, SRG ha rilevato altresì che la valutazione della gravità della violazione ascrittale dovrebbe attenuarsi in considerazione dell'inerzia del distributore, nonostante le innumerevoli segnalazioni, da questi ricevute dalla società di trasporto, di disservizi nella generazione del dato di misura. SRG ha chiesto, infine, che, in merito all'opera svolta dall'agente, vengano valorizzati gli impegni proposti durante il procedimento sanzionatorio, ancorché dichiarati inammissibili dall'Autorità; mentre, sotto il profilo della personalità, che si tenga conto dell'attività di cooperazione svolta durante l'attività istruttoria e per avere tenuto un comportamento meritevole di apprezzamento per il miglioramento delle condizioni dei mercati regolamentati nella generazione del dato di misura.

#### **ARGOMENTAZIONI DI S.I.DI.GAS**

46. Nella memoria del 14 febbraio 2012, S.I.DI.Gas ha inteso, anzitutto, chiarire che SRG, in possesso di rilevazioni non modificabili, non avrebbe dovuto addossare al distributore la responsabilità dell'accaduto – imputandola al ritardato intervento per la soluzione delle anomalie – bensì avrebbe dovuto essa stessa provvedere tempestivamente alla rettifica dei medesimi dati.
47. Ciò, dopo aver concordato con S.I.DI.Gas i criteri della rettifica, tenendo conto inevitabilmente dei dati di misura dei PDR ritenuti *“gli unici disponibili per la ricostruzione dei volumi aggregati”*, che S.I.DI.Gas avrebbe messo a disposizione di SRG sin dal novembre 2010 (attraverso il resoconto della verifica e l'elenco delle rilevazioni mensili: allegato alla memoria). A questo proposito S.I.DI.Gas ha evidenziato che le anomalie nelle rilevazioni dei dati di misura – cui ha fatto seguito l'errata imputazione di gas *“fittizio, mai fisicamente transitato”* per alimentare i contratti di fornitura conclusi dalla società di vendita Sidigas.com S.r.l. – si sono verificate *“pressoché su tutti i PDC (Punti di Consegna) di interconnessione”* alla rete di trasporto nazionale.
48. S.I.DI.Gas ha, inoltre, reiterato l'istanza di adozione nei confronti di SRG di un provvedimento prescrittivo per la riverbalizzazione e/o rettifica dei dati di misura relativi ai 45 impianti REMI, per il periodo oggetto di contestazione.
49. A ulteriore conferma dell'affidabilità dei dati rilevati e dichiarati, S.I.DI.Gas ha rammentato di aver sempre provveduto alla rilevazione fisica degli stessi, effettuando sei letture annue, e ha precisato altresì che le serie storiche successive al periodo in cui si sono verificate le anomalie, al di là di alcuni interventi a rettifica,

presentano una sostanziale costanza, mentre l'unico dato che si modifica è quello delle rilevazioni dei punti di consegna.

50. Infine, in occasione dell'audizione dinanzi al responsabile del procedimento S.I.DI.Gas ha confermato quanto già ribadito nella citata memoria del 14 febbraio 2012, oltre a ribadire la diligenza con cui ha operato in qualità di distributore nonché la piena disponibilità a fornire a SRG tutti i dati e le precisazioni ritenute necessarie. In particolare, il distributore ha posto l'attenzione sulla condotta di SRG, che avrebbe rifiutato di considerare i dati forniti come adeguati nonostante S.I.DI.Gas avesse proceduto alla rilevazione dei dati con periodicità bimestrale. S.I.DI.Gas ha precisato, infine, che tale elaborazione non costituiva mera *“riagggregazione ai punti di consegna (PDC)”*, ma rappresentava una ricostruzione che teneva conto, con i dovuti correttivi, anche delle eventuali anomalie riscontrate (come nel caso delle manomissioni dei misuratori dei clienti finali).

#### **VALUTAZIONE DELLE ARGOMENTAZIONI DI SRG E S.I.DI.GAS**

51. Con la deliberazione VIS 97/11, l'Autorità ha contestato a SRG – anche a seguito delle informazioni e documenti inviati da S.I.DI.Gas e dalla stessa SRG – con riferimento al gas transitato attraverso i citati 45 impianti REMI di proprietà di S.I.DI.Gas, interessati nel periodo 2003-2009 da prolungati e numerosi malfunzionamenti, di:
- non aver concordato con S.I.DI.Gas i criteri per rilevare i volumi di gas transitati presso gli impianti di misura in gestione a quest'ultimo (paragrafo 3.1 dell'Allegato “Misura del gas” al capitolo 10 del codice di rete di trasporto);
  - non aver provveduto ad emettere nuovi verbali di misura del gas pur ricorrendone i presupposti, ovvero l'evidenza di errori ed anomalie per taluni periodi e impianti per i quali erano già stati emessi i relativi verbali (paragrafo 6 dell'Allegato A/10 del codice di rete di trasporto).
52. Ciò posto, le argomentazioni difensive di SRG, come in parte anticipato nella deliberazione di inammissibilità della proposta di impegni 332/2015/S/gas e alla luce dell'ulteriore approfondimento istruttorio, non possono trovare condivisione per le ragioni che seguono.
53. In via preliminare, occorre rilevare che SRG, pur avendo dichiarato di aver rispettato le previsioni del codice di rete di trasporto, ha, tuttavia, ammesso di non aver adempiuto all'obbligo di concordare con S.I.DI.Gas le soluzioni e i criteri idonei per rilevare i volumi di gas transitati presso gli impianti di misura in parola oltre che all'obbligo di riverbalizzare i dati di misura, a fronte delle contestazioni del distributore.
54. SRG ha, in via preliminare, provato a giustificare la legittimità delle condotte contestate, ritenendole assolutamente coerenti con le previsioni di cui al paragrafo 3.1, dell'Allegato “Misura del gas” al capitolo 10 del codice di rete di trasporto. Le argomentazioni sviluppate dalla società non risultano condivisibili, dal momento che la richiamata previsione di cui alla lettera b) del citato paragrafo 3.1 risulta

dall'applicazione di un coefficiente rappresentativo dell'incremento/decremento dei prelievi determinato come rapporto tra il  $m^3/d$  medio dei 90 giorni precedenti l'anomalia e il  $m^3/d$  medio dei corrispondenti giorni dell'anno precedente. In altre parole, tale disposizione presuppone la disponibilità della media dei dati validi riferibili ai citati periodi (90 giorni prima dell'anomalia ed i corrispondenti giorni dell'anno precedente), dati che – come dichiarato e documentato – non sempre erano nella disponibilità di SRG, proprio in ragione dei prolungati malfunzionamenti delle cabine REMI per periodi continuativi superiori ai tre mesi (e, talvolta, anche superiori all'anno).

55. Orbene, qualora si accedesse all'interpretazione fornita da SRG – secondo cui il criterio di cui al paragrafo 3.1, lett. b) dell'Allegato “Misura del gas” al capitolo 10 del codice di rete di trasporto può essere applicato indipendentemente dalla durata del malfunzionamento –:
- non troverebbe giustificazione il riferimento contenuto nella lettera b) della disposizione in parola al “*rapporto tra il  $m^3/d$  medio dei 90 giorni precedenti l'anomalia e il  $m^3/d$  medio dei corrispondenti giorni dell'anno precedente*”, così come;
  - si arriverebbe al paradosso di non dover mai applicare la previsione della clausola di chiusura di cui all'ultimo capoverso del medesimo paragrafo 3.1 che impone a SRG per *casistiche non previste o che si discostano notevolmente da quelle trattate* (i.e. per malfunzionamenti superiori ai 90 giorni) *o in caso si verificassero più volte le anomalie sopra indicate*” di valutare soluzioni e criteri idonei concordandoli, per quanto possibile, con il proprietario/gestore degli impianti di misura.
56. Non risulta, per tali ragioni, condivisibile la tesi della società la quale, come si evince dai dati forniti dalla stessa con la nota del 27 febbraio 2014, ha ritenuto corretto applicare il criterio di cui alla citata lettera b) nonostante: la cabina denominata “Chianche” fosse stata interessata da un periodo di indisponibilità del dato di misura di circa 1337 giorni; la cabina denominata “Grottaminarda” fosse stata interessata da un periodo di indisponibilità del dato di misura di circa 120 giorni; la cabina denominata “Melito Irpino” fosse stata interessata da due periodi di indisponibilità del dato di misura durati rispettivamente 211 e 486 giorni; la cabina denominata “Montemarano” fosse stata interessata da un periodo di indisponibilità del dato di misura di circa 1181 giorni; la cabina denominata “Montoro superiore” fosse stata interessata da un periodo di indisponibilità del dato di misura di circa 180 giorni; e la cabina denominata “Sant'Angelo dei lombardi” fosse stata interessata da un periodo di indisponibilità del dato di misura di circa 160 giorni.
57. Pertanto, dall'analisi dei dati forniti dalla stessa SRG emerge che il trasportatore ha fatto ricorso al criterio del *forfait* anche in ipotesi in cui, ai sensi della lettera b) e dell'ultimo capoverso del paragrafo 3.1 dell'Allegato “Misura del gas” al capitolo 10 del codice di rete di trasporto, questo criterio non avrebbe potuto trovare applicazione; ciò, indipendentemente dalle condotte di S.I.DI.Gas.

Conseguentemente, nei citati casi sussistevano i presupposti dell'obbligo di nuova verbalizzazione.

58. La società di trasporto ha poi addotto, a giustificazione di tali inadempienze, che il distributore non avrebbe fornito dati oggettivi riscontrabili sulla base dei quali concordare soluzioni alternative e, di conseguenza, riverbalizzare i dati inizialmente misurati.
59. Tali argomentazioni non sono condivisibili in quanto – come rilevato nella deliberazione 332/2015/S/gas – la ricostruzione dei dati di misura da parte di SRG con il criterio c.d. a *forfait* (con riferimento ai casi di applicazione delle previsioni di cui alla lettera b) e di cui all'ultimo capoverso del paragrafo 3.1 dell'Allegato "Misura del gas" al capitolo 10 del codice di rete di trasporto), oltre a non essere stata oggetto di accordo con il distributore, come richiesto dalla regolazione, si è dimostrata comunque non corretta.
60. Dall'analisi dei dati inviati da SRG, detta applicazione ha comportato una verbalizzazione palesemente in contrasto con l'andamento dei dati storici come ricostruiti dalla stessa SRG. Infatti, analizzando l'andamento dei dati così come ricostruito da SRG (si veda, ad esempio, quello delle citate cabine REMI "Chianche", "Grottaminarda", "Melito Irpino", "Montemarano", "Montoro superiore" o "Sant'Angelo dei lombardi") risulta, in alcuni casi, evidente che, sia anteriormente che successivamente all'applicazione del criterio del *forfait*, l'andamento fosse stato regolare, mentre nel periodo di applicazione dello stesso la curva dei prelievi assumesse un'impennata "anomala".
61. Gli scostamenti nel calcolo dei volumi di gas tra SRG e S.I.DI.Gas non esonerava il trasportatore, dall'adempiere, con l'ordinaria diligenza richiesta ad un operatore professionale, agli obblighi connessi all'attività di *meter reading*, di cui era responsabile. In altre parole, in mancanza di un accordo e/o di una richiesta di riverbalizzazione ritenuta fondata, SRG non poteva, per ciò solo, ritenersi legittimata ad imporre un metodo di calcolo dei volumi (quello del c.d. *forfait*) che:
  - per un verso, come evidenziato dal S.I.DI.Gas, ignorasse del tutto il dato fornito dal distributore che – anche al netto delle eventuali imprecisioni dovute alle cause descritte da SRG – avrebbe potuto essere utilizzato almeno come base per le stime effettuate in quanto unico dato rilevato e che;
  - per altro verso, fosse privo di alcuna giustificazione o razionalità rispetto al criterio prospettato dalla regolazione per le ipotesi di stima dei volumi.
62. Gli argomenti di SRG, pertanto, non giustificano anzitutto il mancato adempimento all'obbligo di concordare i criteri di determinazione dei volumi di gas transitati e lasciano impregiudicata l'esigenza di provvedere alla nuova verbalizzazione dei dati che avrebbero dovuto necessariamente essere ricalcolati in ragione della predetta incongruenza, circostanza, quest'ultima che verrà valutata ai fini della quantificazione della sanzione.

#### QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

63. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.
64. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di SRG ha violato disposizioni preordinate a garantire l'esattezza del servizio di misura e, in particolare, l'attività di raccolta, validazione e registrazione del dato generato dagli strumenti di misura (c.d. *meter reading*), la cui responsabilità grava in capo al trasportatore. La violazione risulta circoscritta, per il periodo 2003-2009, ai soli 6 (sei) impianti REMI di proprietà del distributore S.I.DI.Gas, richiamati nel precedente punto 56, rispetto ai 45 (quarantacinque) oggetto di iniziale accertamento. Si prende atto che, così come dichiarato da SRG, al 2010 erano interconnessi alla propria rete di trasporto indicativamente 7.000 punti di riconsegna di cui 3.700 alla rete di distribuzione. La condotta contestata non risulta ancora cessata, non avendosi evidenza dell'avvenuta riverbalizzazione delle misurazioni contestate in ragione dell'applicazione incongruente del criterio forfetario impiegato dalla società. Tale riverbalizzazione, come rilevato nella deliberazione 332/2015/S/gas nonché nelle risultanze istruttorie del responsabile del procedimento, avrebbe inoltre permesso, con riferimento al profilo *dell'opera svolta dall'agente*, di eliminare, almeno in parte, le conseguenze immediate e dirette della violazione contestata con presente il procedimento sanzionatorio. Si prende atto, altresì, che i citati 6 (sei) impianti REMI nella titolarità di S.I.DI.Gas per il periodo 2003-2009, come dalla stessa S.I.DI.Gas ammesso in sede di audizione finale dinanzi al Collegio del 1° marzo 2018 e nella nota del 12 marzo 2018 e come si evince dai verbali di misura trasmessi da SRG nel presente procedimento, sono stati interessati da continue e prolungate anomalie.
65. Con riferimento alla *personalità dell'agente*, rileva che la società sia stata destinataria di due provvedimenti sanzionatori dell'Autorità, adottati rispettivamente con deliberazione VIS 12/11, per violazioni inerenti alla gestione del servizio di misura e con deliberazione 853/2017/S/GAS per violazioni in materia di bilanciamento gas.
66. Non assume rilievo la circostanza che l' esercente abbia presentato la proposta di impegni di cui alle note del 10 dicembre 2012, del 19 novembre 2013 e del 29 novembre 2013, in quanto la società non ne ha mai documentato l'implementazione precedentemente o a seguito della dichiarazione di inammissibilità di cui alla deliberazione 332/2015/S/gas, così come non risulta aver dimostrato i presunti miglioramenti alle condizioni generali di mercato (con attività che vadano al di là degli obblighi già imposti dalla regolazione). Quanto al profilo inerente la collaborazione prestata all'attività istruttoria occorre rilevare che la società non ha

mai dato riscontro alla richiesta di chiarimenti inoltrata dal responsabile del procedimento con la nota del 1° agosto 2014.

67. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si prende atto, in base a quanto dichiarato dalla società nella nota del 1 marzo 2018, che nel 2010, nello svolgimento dell'attività di trasporto del gas naturale, SRG abbia maturato un fatturato pari a circa euro 1.929.000.000.
68. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione, nella misura di euro 880.000 (ottocentottantamila)

### **DELIBERA**

1. di accertare la violazione, da parte di Snam Rete Gas S.p.a., nei termini descritti in motivazione, delle disposizioni in materia di misura del gas naturale;
2. di irrogare a Snam Rete Gas S.p.a., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 880.000 (ottocentottantamila);
3. di ordinare a Snam Rete Gas S.p.a., di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare a Snam Rete Gas S.p.a., di comunicare all'Autorità l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato agli indirizzi [riscossione@arera.it](mailto:riscossione@arera.it) e [sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it](mailto:sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it) entro 5 (cinque) giorni dalla sua effettuazione;
6. di notificare il presente provvedimento a Snam Rete Gas S.p.a. (P.Iva 10238291008) mediante pec all'indirizzo [snamretegas@pec.snamretegas.it](mailto:snamretegas@pec.snamretegas.it), a S.I.DI.Gas - Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a. (Partita Iva 00573180643) mediante pec all'indirizzo [amministrazione@cert.sidigas.it](mailto:amministrazione@cert.sidigas.it) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine

di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

5 aprile 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*